

VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE COSTITUITA DA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Con la legge di stabilità 2016 (N. 208/15) erano state introdotte disposizioni per la tassazione agevolata dei Premi di Produttività, riconosciuti in esecuzione di contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Il regime fiscale agevolato sui premi di produttività è stato poi ampliato, con la legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016, art. 1, commi 160-162), concedendo ulteriori vantaggi ai lavoratori che decidono di versare i loro *benefits* alla Previdenza Complementare.

Cosa sono i premi di produttività

Per "premi di produttività" ai fini dell'agevolazione si intendono:

- i compensi retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, corrisposti in base incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base ai criteri stabiliti dalla legge;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

I vantaggi fiscali riguardano, esclusivamente, le somme e i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

LIMITE REDDITUALE

Il regime fiscale agevolato riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nel periodo di imposta precedente alla ricezione del premio, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. La verifica della soglia dovrà avvenire anno per anno.

IMPORTO DEL PREMIO AGEVOLATO

Il limite di reddito agevolabile è di un importo complessivo di 3.000 euro lordi. Può essere poi incrementato fino a 4.000 euro lordi per le imprese che prevedono forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L'agevolazione fiscale spetta secondo un criterio di cassa a prescindere dal periodo di maturazione del premio. Gli importi dei premi accreditati nello stesso anno, pur se di competenza di anni diversi, faranno cumulo al fine del calcolo del valore massimo devolvibile annualmente.

REGIME FISCALE

- la contribuzione versata al Fondo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;
- è esclusa da tassazione ordinaria o sostitutiva;
- non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, c. 6, D.Lgs 252/05.

VERSAMENTO AL FONDO MARIO NEGRI

Detti premi confluiscono separatamente nella posizione dell'iscritto attiva presso il "Mario Negri" e sono impiegati nella stessa linea d'investimento già prescelta per il TFR o, in mancanza del conferimento, nel Comparto TFR Garantito.

Solo in caso di conferimento del TFR al Fondo Negri, disposto anche successivamente al versamento del premio di produttività, sarà possibile effettuare un cambio di comparto, in funzione delle proprie esigenze e propensione al rischio.

L'azienda dovrà provvedere al versamento dei premi di produttività destinati al Fondo Negri entro la scadenza indicata nell'apposito modulo Pia trasmesso dal fondo stesso.

Nel caso in cui l'Azienda non provveda al versamento entro le scadenze previste, il Fondo potrà acquisire il premio di produttività versato in ritardo soltanto se l'accredito avverrà entro il mese di dicembre dell'anno in cui è pervenuto il modulo con la scelta del dirigente.